

# Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi

- Integrazione -

## Disciplina degli incarichi di collaborazione autonoma

(articolo 3, commi 55, 56 e 57 della legge 24 dicembre 2007, numero 244 –  
Legge Finanziaria 2008 – articolo 46 della legge 6 agosto 2008, numero 133)

## Sommario

Articolo 1 – Finalità e principi .....	2
Articolo 2 – Oggetto .....	2
Articolo 3 – Esclusioni .....	2
Articolo 4 – Presupposti giuridici .....	3
Articolo 5 – Divieti .....	4
Articolo 6 – Programmazione e limite di spesa.....	4
Articolo 7 – Competenza.....	4
Articolo 8 - Determinazione a contrattare .....	4
Articolo 9 – Pubblicazione .....	5
Articolo 10 – Criteri di selezione .....	5
Articolo 11 – Determinazione di aggiudicazione .....	5
Articolo 12 – Forma.....	5
Articolo 13 – Pubblicità .....	5
Articolo 14 – Affidamento diretto .....	6
Articolo 15 – Sanzioni .....	6
Articolo 16 – Trasmissione alla Corte dei Conti.....	6

### **Articolo 1 – Finalità e principi**

1. Le disposizioni del presente regolamento rispondono alle seguenti finalità di pubblico interesse del contenimento, razionalizzazione e controllo della spesa corrente.
2. L'affidamento e lo svolgimento degli incarichi di collaborazione autonoma oggetto del presente rispettano i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e pubblicità.

### **Articolo 2 – Oggetto**

1. Il presente regolamento, appendice del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, disciplina l'affidamento degli incarichi individuali di collaborazione autonoma, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, e si applica a tutte le tipologie di prestazione.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali e nelle altre ipotesi eventualmente previste da norme di legge<sup>1</sup>, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore dell'incaricato.

### **Articolo 3 – Esclusioni**

1. Oltre all'incarico di componente del nucleo di valutazione, non rientrano nel novero degli incarichi individuali di collaborazione autonoma oggetto del presente:
  - a. gli appalti pubblici di servizi definiti all'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e s.m.i., per i servizi elencati negli Allegati II A e II B del medesimo decreto<sup>2</sup>. In particolare:

---

<sup>1</sup> La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia ha ritenuto che il requisito della "particolare e comprovata specializzazione anche universitaria" sia prescindibile soltanto nelle ipotesi espressamente stabilite dalla legge (parere numero 27 del 14 ottobre 2008). Il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la PDCM, ha dichiarato che "*al di fuori delle deroghe descritte riprende pienamente vigore il principio della specializzazione universitaria secondo cui la sola laurea triennale non è sufficiente ad integrare il requisito essendo a tal fine necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente*" (parere numero 51 del 14 ottobre 2008). Durante la "revisione" del Regolamento, si è avuta notizia di un disegno di legge all'attenzione del Senato volto ad introdurre ulteriori deroghe al requisito.

<sup>2</sup> La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione numero 29 del 2008 ha ritenuto possibile affidare a persone fisiche, titolari di partita IVA, lo svolgimento dei servizi di cui all'Allegato II A: "*...la distinzione tra persone giuridiche o fisiche o enti morali non è rilevante per l'aggiudicazione degli appalti di beni e servizi*". Di parere contrario Luigi Oliveri, in *ItaliOggi* del 3 giugno 2008, pagina 38.

- (Allegato II A, categoria 12: servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ...ecc.) incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di direzione dei lavori e di supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del responsabile competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici per i quali si applicano disciplina e limiti di cui agli articoli 90 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163 e s.m.i.;

- (Allegato II B, categoria 21: servizi legali) incarichi a studi legali e/o avvocati di rappresentanza e patrocinio giudiziale<sup>3</sup>.

b. Gli incarichi eventualmente conferiti dal Sindaco ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL)<sup>4</sup>.

#### **Articolo 4 – Presupposti giuridici**

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma sono legittimamente conferiti quando sussistano i presupposti seguenti:

a. l'incarico individuale di collaborazione autonoma deve essere stato preliminarmente programmato e deve sussistere la necessaria copertura finanziaria nell'ambito delle risorse a ciò destinate ai sensi del successivo articolo 6;

b. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al comune, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione<sup>5</sup>;

c. la prestazione deve essere temporanea ed altamente qualificata;

d. si deve accertare preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili;

e. debbono preventivamente determinarsi la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso della collaborazione.

---

<sup>3</sup> In tal senso: Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, Corte dei Conti, deliberazione numero 37 del 4 marzo 2008 e Sezione della Autonomie della Corte dei Conti adunanza del 14 marzo 2008: "...appare possibile ricondurre la rappresentanza / patrocinio legale nell'ambito dell'appalto di servizi". **In ogni caso, il comune è privo di (e non può certo permettersi...) un proprio ufficio legale.**

<sup>4</sup> Secondo l'estensore, Segretario comunale, le ipotesi di cui agli articoli 110, commi 1 e 2, nonché 90 del TUEL, pur sottostando ai principi di derivazione costituzionale di cui all'articolo 1, comma 2, del Regolamento, determinando dei rapporti di lavoro "subordinato" non possono considerarsi "collaborazioni autonome" ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile. Pertanto, dette fattispecie saranno più propriamente disciplinate da altre parti del Regolamento di Organizzazione.

<sup>5</sup> E' necessario "dimostrare che l'incarico, oltre ad essere necessario (perché caratterizzato da una elevata professionalità non presente nell'ente) sia anche utile e quindi opportuno" (da ItaliaOggi del 31 ottobre 2008, pagina 23, Luigi Olivieri).

### **Articolo 5 – Divieti**

1. E' vietato ricorrere a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati. La violazione del presente è causa di responsabilità amministrativa<sup>6</sup>.

### **Articolo 6 – Programmazione e limite di spesa**

1. Il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma avviene sulla base di un atto di programmazione annuale<sup>7</sup> deliberato dal consiglio comunale quale allegato al bilancio previsionale.

2. Il limite massimo della spesa per gli incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo<sup>8</sup>.

### **Articolo 7 – Competenza**

La competenza per l'affidamento degli incarichi individuali di collaborazione spetta ai Responsabile di Area. In ogni caso di assenza o vacanza dei suddetti Responsabili può provvedere il Segretario comunale.

### **Articolo 8 - Determinazione a contrattare**

1. Con determinazione a contrattare<sup>9</sup> il Responsabile competente avvia il procedimento di conferimento dell'incarico di collaborazione autonoma. Con tale determinazione il Responsabile attesta la sussistenza di tutti i presupposti elencati all'articolo 3.

2. Il Responsabile deve, preliminarmente, accertare l'esistenza o meno di professionalità all'interno dell'intera dotazione organica in grado di adempiere alle prestazioni richieste, dichiarare l'assenza di tali professionalità o l'impossibilità oggettiva di avvalersi delle risorse umane disponibili. Si considerano casi di impossibilità oggettiva:

- a. la carenza effettiva di personale rispetto alla dotazione organica prevista;
- b. l'assenza di risorse umane disponibili (dotazione organica effettiva ridotta);
- c. gli impedimenti di natura gestionale (ad esempio: rilevanti, non occasionali e documentabili carichi di lavoro);
- d. l'inesigibilità delle prestazioni;
- e. l'inadeguatezza del titolo di studio o della professionalità del personale rispetto ai contenuti della prestazione richiesta.

---

<sup>6</sup> Il divieto di ricorrere alle Co.co.co per lo svolgimento dell'attività ordinaria è stato normato dall'articolo 46 del DL 25 giugno 2008 numero 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, numero 133. La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia si era già espressa per il divieto con il parere numero 10 del 2008.

<sup>7</sup> Previsione dell'articolo 3, comma 55, della Legge Finanziaria 2008 novellato dal comma 2 dell'articolo 46 del DL 25 giugno 2008 numero 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 numero 133.

<sup>8</sup> Articolo 3, comma 56, della Legge Finanziaria 2008 novellato dal comma 3, dell'articolo 46 del DL 25 giugno 2008 numero 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 numero 133.

<sup>9</sup> Prevista dall'articolo 192 del TUEL.

### **Articolo 9 – Pubblicazione**

1. L'avviso relativo alla procedura di selezione è pubblicato per non meno di giorni quindici, naturali e continui, almeno sul sito web del comune ed all'albo pretorio. Quando per la natura della prestazione è richiesta l'iscrizione ad albi o ordini professionali, l'avviso è trasmesso alle relative sedi provinciali.
2. I candidati sono invitati a presentare una nota di manifestazione d'interesse all'incarico (completa dei documenti eventualmente richiesti nella determinazione a contrattare: autocertificazioni, curriculum, ecc.) entro un termine non inferiore a giorni quindici, naturali e continui, dall'ultimo di pubblicazione.

### **Articolo 10 – Criteri di selezione**

1. La selezione dei candidati si svolge sulla base dei criteri seguenti, il cui peso è ponderato nella determina a contrattare:
  - a. eventuali titoli di specializzazione post laurea;
  - b. eventuale appartenenza ad albi od ordini;
  - c. esperienza maturata nel settore cui è riconducibile l'oggetto della prestazione;
  - d. corrispettivo richiesto.

### **Articolo 11 – Determinazione di aggiudicazione**

1. Al termine della selezione, il Responsabile competente aggiudica con propria determinazione il conferimento dell'incarico di collaborazione autonoma motivando gli esiti della selezione.

### **Articolo 12 – Forma**

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma sono perfezionati dal Responsabile competente con contratto di lavoro autonomo professionale occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa. Il contratto, nella forma della scrittura privata, specifica l'oggetto dell'incarico, la durata, il luogo, il compenso.

### **Articolo 13 – Pubblicità**

1. Entro quindici giorni dall'aggiudicazione dell'incarico è data notizia mediante pubblicazione sul sito web del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e del compenso previsto<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Articolo 3, comma 54, della Legge Finanziaria 2008 (si veda anche l'articolo 54 del d.lgs. 82/2005). La norma impone la pubblicazione sul sito web dei soli incarichi di collaborazione e consulenza. L'eventuale pubblicazione di altre tipologie di incarico di collaborazione autonoma, differente dalla consulenza, sembrerebbe violare il diritto alla privacy dell'incaricato (in tal senso Andrea Baldanza, *"Più trasparenza per*

2. Per i soli incarichi di consulenza l'efficacia degli stessi decorre dalla data di pubblicazione sul sito web delle informazioni di cui al comma precedente<sup>11</sup>.
3. Tali informazioni rimangono pubblicate sino al terzo mese successivo alla scadenza dell'incarico.

#### **Articolo 14 – Affidamento diretto**

1. Fermi restando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma:
  - a. di importo non superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), IVA ed oneri previdenziali esclusi, il Responsabile competente ha facoltà di provvedere mediante affidamento diretto;
  - b. di importo non superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00), IVA ed oneri previdenziali esclusi, il Responsabile ha facoltà di affidare l'incarico previa consultazione (anche a mezzo fax e/o posta elettronica) di almeno cinque operatori.
2. In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) trovano applicazione i precedenti articoli 11, 12 e 13.

#### **Articolo 15 – Sanzioni**

1. L'affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione autonoma in genere in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

#### **Articolo 16 – Trasmissione alla Corte dei Conti**

1. Il presente è trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro giorni trenta dall'approvazione, così come ogni modifica successivamente approvata.
2. Gli incarichi di collaborazione autonoma di importo superiore ad euro 5.000,00 sono sottoposti alla verifica della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti secondo le modalità fissate dalla Sezione medesima<sup>12</sup>.

---

*consulenze ed incarichi esterni*", Diritto e Pratica Amministrativa – Il Sole 24Ore, Febbraio 2008, numero 2, pagina 24).

<sup>11</sup> Previsione dell'articolo 3, comma 18, della Legge Finanziaria 2008.

<sup>12</sup> La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia ha chiarito che detti incarichi di valore superiore ad euro 5.000 sono assoggettati a verifica allorché la sezione svolga attività di controllo sulla gestione dell'ente. Solo in tale ipotesi gli incarichi saranno trasmessi alla Sezione.